



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del

Delibera n. 1100**Oggetto**

UFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE: approvazione nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata ed il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza ai fini del Coordinamento dei Controlli e dello scambio d'informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi Strutturali Comunitari.

Relatore il Sig.

**PRESIDENTE**

la Giunta Regionale

 riunitasi il giorno 24 GIU. 2002 alle ore 20.00 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 - FILIPPO BUBBICO            | Presidente                 |
| <del>2 - VITO DE FILIPPO</del> | <del>Vice Presidente</del> |
| 3 - ANTONIO SALVATORE BLASI    | <i>V. Presidente</i>       |
| 4 - CARLO CHIURAZZI            | Componente                 |
| 5 - CARMINE NIGRO              | Componente                 |
| 6 - ALDO MICHELE RADICE        | Componente                 |
| 7 - ROCCO VITA                 | Componente                 |

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
	X
X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate inteme).

## DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Assunto impegno contabile n. \_\_\_\_\_ sul Cap. \_\_\_\_\_ U.P.B. \_\_\_\_\_ Esercizio 20 \_\_\_\_\_ per €. \_\_\_\_\_  
☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale \_\_\_\_\_  
☐ Liquidazione di €. \_\_\_\_\_ sul Cap. \_\_\_\_\_ U.P.B. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_  
 nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 IL DIRIGENTE  
 dell'Ufficio di Ragioneria Generale  
 Dott.ssa Rosa AMBROSIO

 LA PRESENTE DELIBERA  
 NON COMPORRE IMPEGNO CONTABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n.1755 del 10/08/2001 con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza finalizzato al miglioramento dell'efficacia dei controlli ed alla prevenzione delle irregolarità nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi Strutturali comunitari;

VISTO il Nuovo Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Basilicata e dal Comando Regionale della Guardia di Finanza in data 20/05/02;

PRESO ATTO che nel nuovo protocollo prima della individuazione dei referenti è stato inserito un nuovo capoverso e cioè " ...la Guardia di Finanza e la Regione sviluppano ogni utile iniziativa volta alla formazione ed alla specializzazione del personale impegnato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori dei Fondi Strutturali";

SU proposta del Presidente e ad unanimità di voti

#### DELIBERA

- E' approvato il nuovo Protocollo d'Intesa allegato e parte integrante della presente deliberazione, tra la Regione Basilicata ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza finalizzato al miglioramento dell'efficacia dei controlli ed alla prevenzione delle irregolarità nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi Strutturali comunitari.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
LA REGIONE BASILICATA ED IL COMANDO REGIONALE  
BASILICATA DELLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DEL  
COORDINAMENTO DEI CONTROLLI E DELLO SCAMBIO DI  
INFORMAZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEI FONDI  
STRUTTURALI COMUNITARI.**

Al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'Unione Europea, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nell'ambito di programmi cofinanziati, nonché di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione d'immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate (Regolamento CE n. 1681/94) e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza, la *Regione Basilicata* - rappresentata da *Arch. Filippo BUBBICO* - e la *Guardia di Finanza* - Comando Regionale Basilicata, rappresentata da *Col. t. ST Stefano Baduini*:

- Visto** il Regolamento (CE) n. 1681/94 dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore;
- Visto** il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Visto** il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2185/96 del 11 novembre 1996 relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, contro le frodi e altre irregolarità;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 2064/97 del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 4253/88, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati Membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nel periodo di programmazione 1994 - 1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2000 - 2006;
- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Vista** la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Considerati**, in particolare, gli artt. 2, par.1, e 8, par. 2, del Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che dispongono che i controlli devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli stati membri;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- il presente protocollo d'intesa regola le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Basilicata, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'Unione Europea;
- la Regione Basilicata s'impegna a fornire periodicamente gli aggiornamenti e le eventuali rettifiche alla banca-dati dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 1994/1999;
- la Regione Basilicata s'impegna a fornire, appena disponibile, la banca-dati dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari e la relativa normativa di riferimento per il periodo di programmazione 2000/2006;
- la Regione Basilicata si impegna a trasmettere l'elenco dei beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti dai Regolamenti (CE) n. 2064/97 e n. 438/2001 ed individuati, rispettivamente, a seguito del campionamento effettuato sui progetti della programmazione 1994/1999 e, appena disponibili 2000/2006;
- la Regione Basilicata provvede regolarmente a segnalare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l'eventuale documentazione a comprovare tali fatti, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art 2, ultimo comma, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la Guardia di Finanza, per evitare la sovrapposizione di controlli presso gli stessi soggetti, s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché a ridurre al minimo possibile la turbativa che l'azione ispettiva determina all'esercizio dell'attività svolta dal soggetto verificato;
- la Guardia di Finanza, nel caso in cui rilevi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria - a comunicare alla Regione Basilicata le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebiti;
- la Guardia di Finanza, qualora accerti violazioni di natura amministrativa, s'impegna a darne comunicazione alla Regione Basilicata, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate;
- le parti si impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva collaborazione e tale da evitare duplicazioni ed appesantimenti nell'attività di controllo; in particolare, la Regione Basilicata può chiedere alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni tipiche di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, nei casi in cui dai controlli finanziari emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di rilevanza penale;

- la Guardia di Finanza e la Regione sviluppano ogni utile iniziativa volta alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori dei Fondi Strutturali;
- per la **Regione Basilicata** il referente è da individuarsi nel Dirigente dell'Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione D.ssa Liliana Santoro;
- per la **Guardia di Finanza** il referente è da individuarsi nel Comandante Provinciale di Potenza.

Potenza, 20/5/2002

**Per il Comando Regionale Basilicata  
Guardia di Finanza Potenza**

Col. *[Signature]*

**per la Regione Basilicata**

*[Signature]*

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO - OPERAZIONI

- Ufficio Fiscalità -



LINEE GUIDA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI  
FONDI STRUTTURALI. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI  
FINANZA QUALE POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA A  
TUTELA DEL BILANCIO PUBBLICO E DELL'UNIONE  
EUROPEA

Roma, febbraio 2002



1. Il ruolo della Guardia di Finanza come polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni e dell'Unione Europea.

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I suoi compiti sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189, che ne individua quale missione prioritaria la prevenzione, la ricerca e la denuncia delle violazioni finanziarie.

Il ruolo di polizia tributaria, quindi, costituisce, da sempre, il primo impegno istituzionale del Corpo.

In tale contesto, peraltro, va evidenziato come i compiti di contrasto all'evasione fiscale si siano andati progressivamente ampliando, sino a ricomprendervi tutti gli interventi aventi ad oggetto le forme d'illegalità recanti pregiudizio al bilancio dello Stato e dell'Unione Europea e, più in generale, tutti gli illeciti dannosi per il corretto funzionamento dell'economia.

Questo processo evolutivo si è affermato nel tempo, trovando il proprio riconoscimento normativo con l'emanazione della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante la delega al Governo per il riordino delle Forze di polizia.

Con tale provvedimento, infatti, è stato operato l'adeguamento dei compiti istituzionali del Corpo nel quadro della più ampia riforma della pubblica amministrazione, identificando quale criterio direttivo principale l'attribuzione alla Guardia di Finanza dell'esercizio delle *"funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea"*.

Si è così determinato un assetto ben preciso ed omogeneo in cui:

- da un lato, è stata esattamente delimitata l'area di primario interesse del Corpo rispetto a quella delle altre Forze di Polizia;
- dall'altro, tale area è stata rafforzata mediante l'attribuzione in via esclusiva ai militari della Guardia di Finanza di peculiari ed esclusive potestà d'indagine in tutti i servizi a tutela delle entrate e delle uscite dei bilanci pubblici.

È in questo contesto normativo, quindi, che è stato emanato il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, il quale, in attuazione dei principi direttivi della legge delega n. 78/2000, ha:

- individuato la Guardia di Finanza, nell'ordinamento nazionale, come la Forza di polizia con competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria, sia interna che sovranazionale;
- esteso le facoltà ed i poteri di verifica riconosciuti per legge ai militari del Corpo nel settore dell'imposizione sui redditi e dell'IVA a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni ispettive della polizia economica e finanziaria.

In tale prospettiva, pertanto, avuto riguardo agli interventi finanziati dai fondi strutturali, l'azione ispettiva del Corpo assume connotazioni peculiari, che la caratterizzano in quanto indagine di polizia tributaria e, ricorrendone i presupposti, di polizia giudiziaria:

- tesa alla scoperta ed all'accertamento di frodi ed irregolarità in danno dei bilanci dell'Unione Europea e nazionale;
- basata su metodologie di controllo sostanziale che mirano a superare le rappresentazioni contabili della gestione di attività imprenditoriali per risalire alla realtà economica e finanziaria sottostante, mediante le potestà e le tecniche investigative tipiche di polizia tributaria;
- incentrata sullo sviluppo di dati ed elementi acquisiti mediante pregressa attività informativa dei Reparti relativamente a presunti fenomeni di frode comunitaria ed illeciti fiscali.

In una visione più generale, è opportuno precisare che i controlli effettuati dai Comandi della Guardia di Finanza in via amministrativa si collocano su un piano diverso, che non interferisce nè modifica i compiti attribuiti per legge agli Organi responsabili della concessione dei contributi a carico dei fondi strutturali, i quali attuano le funzioni istruttorie previste:

- da "sistemi di gestione e controllo" delle autorità di gestione, delle autorità di pagamento e degli organismi intermedi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 (artt. 1 e 2) e del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (capo II);



- nel quadro dei "controlli a campione delle operazioni", ai sensi del Regolamento (CE) n. 2064/97 (artt. 3, 4, 5, 6 e 7) e del Regolamento (CE) n. 438/2001 (capo IV).

## 2. Il dispositivo della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi comunitarie

La Guardia di Finanza, data la molteplicità e l'ampiezza delle proprie missioni istituzionali, organizza le risorse operative su base provinciale e regionale, in funzione della capillare attuazione del controllo economico del territorio, mediante l'impiego di capacità professionali specializzate nei vari comparti.

In particolare, l'attuale dispositivo di contrasto alle frodi comunitarie è organizzato come qui di seguito esposto.

A livello centrale, opera quale organo strategico e d'indirizzo operativo, il Comando Generale e specificatamente:

- il III Reparto Operazioni, preposto all'azione d'indirizzo, coordinamento ed impulso delle attività ispettive nello specifico settore;
- il II Reparto, deputato a gestire i rapporti con gli Organi dell'Unione Europea ed i collaterali servizi antifrode stranieri, anche nel quadro della mutua assistenza amministrativa.

Ugualmente in ambito centrale, per assicurare maggiore impulso e coordinamento dell'azione ispettiva, è stato istituito – in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge 6.2.1996, n. 52 – il “*Nucleo Speciale per la Repressione delle Frodi Comunitarie*”, avente non solo competenza operativa su tutto il territorio nazionale ed investito, altresì, di un ruolo fondamentale di analisi e monitoraggio delle esperienze di servizio più efficaci ed innovative.

In sede regionale, operano i “*Gruppi Repressione Frodi*” che, inquadrati nell'ambito dei Nuclei Regionali di polizia tributaria, costituiscono le unità specializzate preposte, tra l'altro, a sviluppare indagini, sia d'iniziativa che su delega dell'Autorità Giudiziaria, nei riguardi dei fenomeni fraudolenti e delle organizzazioni malavitose più estese e pericolose dal punto di vista economico-criminale, che interessino l'intero territorio della regione o quello di due o più province.

A livello provinciale, il dispositivo di contrasto si completa con:

- i Reparti territoriali, che assicurano il controllo del territorio e l'esecuzione dei servizi di vigilanza sugli scambi commerciali interni ed

internazionali, nonché le attività di polizia giudiziaria connesse alla repressione di fatti illeciti accertati nel corso dei servizi d'istituto:

- i Nuclei Provinciali di polizia tributaria, incaricati di dare sviluppo alle indagini ed alle investigazioni nei confronti delle organizzazioni contrabbandiere operanti nella provincia, anche su segnalazione ed in collaborazione con i Reparti territoriali.

Particolarmente significativa risulta, infine, la presenza di un *“Nucleo operativo della Guardia di Finanza presso il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche dell’Unione Europea”* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con D.P.C.M. in data 11.1.1995 a cui è devoluto il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie – previsto dall’art. 76 della legge 19.2.1992, n. 142 – che rappresenta, sul piano nazionale, il punto di riferimento unitario della complessiva strategia di contrasto alle violazioni in danno del bilancio della U.E..

### 3. Le potestà d'indagine in campo penale ed amministrativo

I Reparti della Guardia di Finanza sviluppano le indagini relative ai fenomeni fraudolenti pregiudizievoli per il bilancio della Unione Europea attraverso differenti e flessibili moduli operativi. In particolare, i militari del Corpo attivano potestà ispettive di diversa natura a seconda che gli indizi acquisiti mediante pregressa attività di ricerca informativa ed analisi facciano supporre la commissione di fatti costituenti reato ovvero di sole violazioni amministrative.

Nella prima ipotesi, gli appartenenti alla Guardia di Finanza, in qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, operano impiegando le potestà d'indagine previste dal Codice di procedura penale per l'assicurazione delle fonti di prova, l'identificazione degli autori degli illeciti e delle persone informate sui fatti, l'acquisizione di sommarie informazioni, l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, accertamenti bancari e patrimoniali, nonché l'effettuazione - ricorrendone i presupposti - di arresti in flagranza e fermi degli indiziati, intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di sistemi telematici, sotto la direzione ed anche su delega o previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Allorquando, invece, l'ipotesi investigativa a monte riguardi un illecito amministrativo, il quadro potestativo è sostanzialmente differente.

Allo stato, infatti, superando la previgente situazione normativa in cui era legittimo il solo ricorso a poteri d'indagine limitati, gli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, possono avvalersi delle stesse potestà finora utilizzate nel campo dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, anche ai fini della repressione delle violazioni in danno dell'Unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale ad esse connesse.

In ultima analisi, l'assetto delle potestà amministrative riconosciute ai militari della Guardia di Finanza, così come recentemente ribadito dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, prevede che gli stessi possano:

- procedere all'esecuzione di accessi, ricerche documentali, ispezioni e verifiche presso società ed imprese, professionisti ed enti commerciali;

- invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per esibire documenti o per fornire dati, notizie e chiarimenti ai fini delle indagini;
- richiedere mediante questionari la comunicazione di dati, notizie ed elementi utili per lo sviluppo delle investigazioni;
- richiedere copia degli atti e dei documenti depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e pubblici ufficiali;
- effettuare accertamenti sui conti e sui depositi bancari e postali, previa autorizzazione del Comandante Regionale.

#### 4. I rapporti con gli Organi comunitari per il coordinamento dell'azione antifrode

L'approccio strategico perseguito a livello comunitario per la lotta alle frodi si fonda su una duplice linea di azione:

- da un lato, i Servizi antifrode dei singoli Stati membri coordinano sempre più la propria attività a livello internazionale;
- dall'altro, l'interscambio informativo ed operativo fra le amministrazioni dei Paesi membri ed i competenti Organismi della Commissione viene ulteriormente rafforzato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

In questa prospettiva, la Guardia di Finanza ha da tempo instaurato rapporti di collaborazione diretti sia con le Autorità competenti degli altri partners comunitari che con l'O.L.A.F. – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode –.

In particolare, assicurano un collegamento costante gli Ufficiali del Corpo che sono distaccati presso quest'ultimo Ufficio, l'EUROPOL e la Direzione Generale Bilancio della Commissione Europea.

Le modalità tecniche di cooperazione tra il Corpo e l'O.L.A.F. sono fissate da un Protocollo d'intesa stipulato nel 1995.

In una prospettiva più ampia, peraltro, rileva l'intenso l'interscambio informativo con i servizi di ricerca doganale sia dei Paesi terzi che di quelli della UE..

La Guardia di Finanza, infatti, ai sensi del Regolamento CEE n. 218/92, è inserita tra le Autorità competenti per gli scambi di informazione nell'ambito della cooperazione amministrativa comunitaria realizzata tramite l'Ufficio Centrale di Collegamento – C.L.O. -, presso cui opera stabilmente un Ufficiale del Comando Generale.

A conferma della proiezione internazionale del Corpo, peraltro, si pone in luce, che il Comando Generale è inserito nel circuito del sistema informatizzato "SCENT" (System Customs Enforcement Network), che consente, in tempo reale, l'interscambio informativo in materia doganale con gli Organismi collaterali degli altri Paesi.

## 5. L'iniziativa della stipula di Protocolli d'intesa con le Regioni.

Nell'ordinamento nazionale, come detto, per effetto dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e, da ultimo, dell'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, alla Guardia di Finanza compete, a tutti gli effetti, il ruolo di *"polizia economico finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea"*.

In tale quadro, il Corpo ha avvertito sempre più l'esigenza di favorire una più incisiva azione di contrasto al fenomeno delle frodi comunitarie, assicurando, nel rispetto delle attribuzioni di rispettiva competenza, sinergie sistematiche con i principali Enti interessati alla gestione dei finanziamenti comunitari, tanto di quelli previsti dalla politica agricola comune che di quelli inquadrati nella politica comunitaria di coesione.

In linea con tale strategia, il Comando Regionale Lombardia, nel 2001, ha avviato contatti con la Regione, addivenendo alla stipula di un *"protocollo d'intesa"* in forza del quale:

- la Regione si è impegnata a fornire periodicamente elementi circa l'identità dei beneficiari di provvidenze finanziarie erogate, a vario titolo, nell'ambito della politica strutturale dell'U.E.;
- il Comando del Corpo, da parte propria, ha assicurato che:
  - dopo l'effettuazione degli accessi autonomamente decisi ed eseguiti, i nominativi dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 30 della legge n. 526/1999 saranno resi noti ai competenti servizi regionali;
  - a conclusione dei controlli, nel caso di frodi penalmente rilevanti, previo nulla osta dell'A.G., saranno comunicati i dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte;
  - in presenza d'irregolarità amministrative, verranno partecipate notizie relative alle infrazioni accertate ed ai responsabili.

Tale peculiare iniziativa, su disposizione del Comando Generale, è stata successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, commettendo incarico ai Comandi Regionali di avviare gli opportuni contatti con le corrispondenti Amministrazioni locali per lo sviluppo di analoghi moduli di coordinamento.


L'iniziativa intende perseguire un duplice obiettivo:

- da un lato, evitare la sovrapposizione di controlli presso gli stessi soggetti economici, attuando un flusso di comunicazioni sistematico fra le due Amministrazioni, ugualmente interessate alla materia, ai fini delle rispettive competenze istituzionali;
- dall'altro, favorire lo sviluppo sistematico da parte di Reparti del Corpo delle indagini tipiche di polizia economica e finanziaria in tutti quei casi in cui, dai controlli finanziari e gestionali esperiti dall'ente amministrativo, emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di criminalità economica o organizzata.

In tale contesto, la Regione Siciliana, in qualità di capofila del coordinamento Area Affari comunitari ed internazionali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ha interessato il Comando Generale al fine di raccordare unitariamente le varie iniziative.

In particolare, è stata predisposta una "convenzione quadro" contenente le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa a livello regionale, al fine di garantire un'uniforme e rapida operatività su tutto il territorio nazionale delle nuove misure di collaborazione fra Comandi del Corpo e singole Amministrazioni regionali.





L'ISTRUTTORE



IL RESPONSABILE DI P. O (dr.ssa Luciana PICCIANO)



IL DIRIGENTE (dr.ssa Liliana SANTORO)

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Baccaro)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento interessato in data

3-7-02

L'IMPIEGATO ADDETTO